



CGS
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE

**Alla VII Commissione
Senato della Repubblica**

Prot.491

OGGETTO: Audizione 15 giugno 2021 – Ddl 2020.

Il Disegno di Legge AC 2020 prevede la rivisitazione del sistema dell'istruzione musicale e coreutica, avuto riguardo all'ampliamento dell'offerta formativa e all'estensione dell'utenza anche in settori dell'età evolutiva dove tale servizio è assente.

L'intento è pregevole ed incontra, sostanzialmente, il favore della nostra Confederazione.

Tuttavia, va fatto rilevare che la parcellizzazione dei percorsi formativi, segnatamente, per quanto riguarda l'introduzione di nuove tipologie di tracciati epistemici, rischia di fuorviare l'utenza e, a regime, di ingenerare esuberi strutturali.

La previsione dell'introduzione di ulteriori di classi di concorso e di percorsi formativi ad hoc, in particolare per quanto riguarda la Musica Jazz, non tiene conto che l'iter formativo dei discenti, specie nelle fasi iniziali e intermedie, non può che essere comune a tutti i generi e specialità musicali.

Tali fasi, delicatissime e indefettibili, sono caratterizzate dall'acquisizione interattiva di una pluralità di codici e dalla loro relativa traduzione. Traduzione che, come è noto, avviene tramite la padronanza delle tecniche strumentali, che hanno quale presupposto l'acquisizione strutturale della corretta postura e del cosiddetto riflesso condizionato ai fini della produzione dei movimenti fonopoietici.

La mancata acquisizione di tali abilità e competenze impedisce al discente la possibilità di scalare i livelli formativi superiori e, in ultima analisi, preclude la formazione del musicista professionista, salvo rarissime eccellenze individuali dovute a talenti particolari.

Che in ogni caso non assumono rilievo ai fini del Disegno di Legge in esame.

Di qui la necessità di non differenziare il percorso didattico-apprenditivo, nella fase iniziale ed intermedia, avendo cura, invece, di costituire basi solide e fungibili, che possano consentire al discente di orientarsi, in scienza e coscienza, all'atto della scelta dei percorsi formativi successivi al conseguimento del diploma di Scuola secondaria di II grado.

Tanto premesso, va fatta un'ulteriore considerazione. La costituzione di percorsi formativi ulteriori

e alternativi a quelli attuali determinerebbe, inevitabilmente, esuberi strutturali, segnatamente, per quanto riguarda i Licei musicali.

Come è noto, l'accesso al Liceo musicale riguarda un'utenza residuale, caratterizzata da alunni particolarmente motivati, che scelgono di accedere a tale tipologia di scuola a fronte di particolari attitudini in riferimento ai relativi tracciati epistemici.

Già con gli attuali assetti ordinamentali risulta particolarmente difficile prevenire gli esuberi. E quest'anno, anche a causa del Covid, che ha limitato fortemente le attività di orientamento, si è verificato un forte calo di iscritti. E' ragionevole ritenere, dunque, che nei prossimi anni, a causa del calo demografico, si verificheranno esuberi strutturali con i quali l'Amministrazione scolastica dovrà fare i conti.

Il fenomeno si aggraverebbe ulteriormente, qualora alla già scarna ed esigua utenza dei licei musicali venisse offerta la possibilità di optare tra due diverse specialità all'interno della stessa disciplina.

Non sfugge alla Confederazione CGS la necessità di dare una risposta alla richiesta di lavoro degli aspiranti docenti diplomati nelle varie specialità della Musica Jazz. Nondimeno, la soluzione prevista nel Disegno di Legge in esame rischia di rivelarsi peggiore del male.

La soluzione indicata dalla CGS, che si concreta nell'emendamento proposto, va nel senso di consentire, anche ai diplomati nelle discipline strumentali della Musica Jazz, l'accesso alle classi di concorso di Strumento musicale sia nella scuola secondaria di I grado che nella Scuola secondaria di II grado.

L'emendamento prevede anche una rivisitazione, a livello regolamentare, della disciplina relativa ai punteggi artistici e professionali ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, avuto riguardo alla tipizzazione dei titoli da valutare a tale scopo.

Emendamento proposto

Il comma 1, dell'art. 6, dalla lettera b) alla lettera f) del Disegno di legge AC2020 è sostituito dal seguente.

2. Alle classi di concorso A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado si accede con il diploma accademico di II livello di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 508/99 o con il diploma di strumento musicale del vecchio ordinamento, a nulla rilevando l'indirizzo del concorso di studi della disciplina strumentale di riferimento, ivi compresi i titoli rilasciati all'esito della frequenza dell'indirizzo Jazz.

3. Con decreto di cui all'art. 17, c. 3, della legge 400/88 il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, ivi compresa la definizione del numero minimo di Crediti formativi accademici specifici ed utili ai fini della validità dei titoli di cui al comma 2, nonché ai fini dell'accesso all'insegnamento per le classi di concorso A-55 e A-56.

4. Il regolamento di cui al comma 3 ridefinisce il regime del punteggio artistico e professionale di cui ai punti B.21 e B.22 della Tabella di valutazione dei titoli allegata all'OM 60/2020 indicando:

a) ai fini del punto B.21 della Tabella di valutazione dei titoli allegata all'OM 60/2020, l'elenco tassativo delle orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e delle analoghe istituzioni estere, limitatamente ai Paesi componenti la Ue, fatta salva la delibazione di eventuali titoli esteri da parte del Ministero dell'istruzione con le procedure di cui art.38 del D.lg. n.165/2001;

b) ai fini di cui alla lettera a) il regolamento indica la data di riconoscimento del requisito di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, quale termine iniziale per la validità dei titoli professionali di cui al punto B.21 della Tabella di valutazione dei titoli allegata all'OM 62/2020 e indica, quale requisito indefettibile per la validità del titolo professionale relativo alla validità di ciascuna stagione, la partecipazione attiva all'intero ciclo di produzioni di cui si compone la stagione di riferimento, avuto riguardo anche alla introduzione di punteggi ai fini della valutazione

della partecipazione a singole produzioni;
c) ai fini di cui al punto B.22 della Tabella di valutazione dei titoli allegata all'OM 60/2020, il regolamento di cui al comma 4 definisce l'elenco tassativo delle Associazioni, Enti Morali e altre Istituzioni, suddiviso per Province, che abbiano ottenuto finanziamenti dal Fondo unico per lo spettacolo avuto riguardo ai periodi di fruizione ed impiego dei finanziamenti medesimi.

Roma, 14 giugno 2021

Il Segretario Generale
Gennaro Di Meglio